

COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale

4^ AREA ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO URBANISTICA - DEMANIO MARITTIMO

Determinazione n. 1086 del 10-06-2025

OGGETTO: VARIAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE APPROVATO CON D.P.R. N. 328/1952 □ TRATTO DI DEMANIO SITO IN LOCALITÀ CAMPO DI MARE, VIALE LUNGOMARE DEI NAVIGATORI ETRUSCHI N. 3 ED INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 61 P.LLE 314/P E 27/P

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO

- il Codice della Navigazione Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione D.p.r. 328 del 15.02.1952;
- la Legge Regione Lazio n. 14 del 06.08.1999 con la quale è stata disciplinata, a livello regionale e locale, l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione ed in particolare art. 77 della citata Legge Regionale che attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio Marittimo con finalità turistiche e ricreative;
- la L.R. 06 agosto 2007, n. 13 e s.m.i, avente ad oggetto "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche";
- la Legge Regionale 24 maggio 2022 n. 8, pubblicata sul B.U.R. della Regione Lazio del 26.05.2022 n. 45 inerente "Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche;
- il Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, avente ad oggetto "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative";

PREMESSO

- che questo Ente è dotato del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14/04/2022 pubblicato sul BUR del Lazio n. 60 del 19/07/2022, in conformità al piano di utilizzazione degli arenili della Regione Lazio (P.U.A.R.) giusta D.G.R. n.176 del 09.04.2019:
- che l'ambito territoriale di riferimento del Piano di Utilizzazione degli Arenili PUA- è la porzione di arenile ricadente nel territorio comunale di Cerveteri compreso tra il confine comunale con Ladispoli a sud e il confine comunale a Nord con Santa Marinella per la profondità individuabile tra la Linea di Costa Bassa, così come definita sulla base dell'accordo di Partenariato Pubblico tra l'Amministrazione regionale e la Marina Militare di cui alla D.G. G11507 del 25/09/2015, ed il confine di delimitazione del margine dell'arenile definito dalla dividente demaniale SID, e/o la strumentazione urbanistica generale e/o sovraordinata;
- che, con il verbale di delimitazione n.177/2019 del 21.05.2020 ed il decreto di approvazione n.16/2020 a firma congiunta del Direttore Marittimo del Lazio e del Direttore dell'Agenzia del Demanio Direzione regionale Lazio, debitamente registrato in data 11.06.2020 presso l'Agenzia delle Entrate i Civitavecchia al n.640, serie 3, si è provveduto a delimitare il pubblico demanio marittimo;
- che le funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo, individuate negli artt. 822 del codice civile e degli artt. 28 e 29 del Codice della Navigazione e sulle zone del mare territoriale, sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle leggi 4 dicembre 1993, n.494 e 16 marzo 2001, n.88, nei Decreti legislativi 31 marzo 1998, n.112 e 18 agosto 2000, n.267, nella Legge regionale Lazio n.13/2007, secondo i principi del Codice della Navigazione e delle norme speciali in materia;
- che i beni appartenenti al demanio marittimo suscettibili di concessione a terzi sono individuati all'art. 1, co.1, del DL n. 400 del 1993 (in vigore dal 6.10.1993) convertito nella L 4.12.1993, n. 494 che stabilisce che: «La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle sequenti attività:
 - gestione di stabilimenti balneari;
 - esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
 - gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
 - esercizi commerciali;
 - servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente

CONSIDERATO

- che le vicende legislative e giurisprudenziale, succedutesi nel corso dei recenti anni, hanno definito l'efficacia delle concessioni demaniali già rilasciate e delle relative proroghe «per legge» (L. 494/93 art. 1 comma 2; DL 30.12.2009 conv. in L 17.12.2012, n. 221 art. 34 duodecies; L 30.12.2018, n. 145, art. 1 commi 682, 683 e 684), estendendone la validità fino al 31.12.2033, dove tuttavia con le Sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 pubblicate il 9.11.2021 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito (cfr. principio di diritto n. 1) che «[...] Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative [...] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione [...]»;
- che l'Adunanza Plenaria ha quindi individuato un intervallo di tempo idoneo dalla data di pubblicazione delle sentenze, 9.11.2021, al 31.12.2023 a consentire al legislatore (ed a seguire agli Enti concedenti) di procedere con l'affidamento degli spazi demaniali marittimi mediante procedure competitive, in esecuzione della disposizione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, precisando che eventuali ulteriori proroghe legislative al termine ultimo avrebbero dovuto essere considerate in contrasto con il diritto comunitario e dunque immediatamente non applicabili ad opera anche di qualsiasi organo amministrativo;
- che il legislatore nazionale è intervenuto in materia, successivamente alle pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la Legge 5.8.2022, n. 118 e con il DL 28.12.2022, n. 198 convertito con la legge 24.2.2023, n. 14, disponendo nuove proroghe alla durata di quelle concessioni in essere già oggetto di proroghe «per legge»;
- che detta proroga era correlata alla previsione di adozione di uno o più decreti legislativi (art. 4 L 118/2022) volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni ed a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza, con un termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge (termine spirato il 23.2.2023);
- che, come sopra rappresentato, i titoli concessori a suo tempo rilasciati e prorogati risultano aver esaurito i propri effetti al 31 dicembre 2023;
- che secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, l'art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023, che ha posticipato al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni, dev'essere disapplicato per contrasto con la direttiva Bolkestein;
- che il legislatore nazionale, nuovamente intervenendo in materia, con il DL 16.09.2024, n.131 convertito con la legge del 14.11.2024 n.166 ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori;
- che detta ultima proroga, differentemente dalle precedenti generalizzate, può ritenersi funzionale alle esigenze delle amministrazioni ad avviare le dovute procedure selettive, determinandosi quindi come strumento transitorio finalizzato all'applicazione di un sistema di assegnazioni conforme ai principi di concorrenza e trasparenza del diritto comunitario.

TENUTO CONTO

- che le esigenze di rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, finalizzate alla tutela del principio della concorrenza, debbono necessariamente contemperarsi con quelle di tutela del bene demaniale, in un'ottica di salvaguardia dell'interesse pubblico;
- che il Comune di Cerveteri ha inteso dare esecuzione a detto principio con propria

deliberazione di Giunta Comunale n 212 del 29.12.2023, con la quale, nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione, si riconosce, come protezione e promozione degli interessi collettivi ugualmente rilevanti, la garanzia di continuità dei servizi all'utenza, di conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune e di preservazione dell'infrastruttura che, ove non utilizzata, vedrebbe accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione;

- che, pertanto, la tutela di questi beni implica la salvaguardia del loro valore per la collettività, la loro conservazione e il corretto utilizzo, assicurando che il loro uso sia conforme agli interessi pubblici e non comprometta la loro disponibilità o integrità per i futuri concessionari;
- che, con la citata DGC n. 212/2023, l'Amministrazione Comunale ha espresso l'indirizzo di procedere con l'avvio di una «procedura competitiva» per le concessioni che hanno beneficiato delle proroghe «per legge» che definisca un orizzonte temporale di durata adeguato (sempre correlato alla rilevanza del bene concesso) fatta salva qualsivoglia futura norma nazionale e/o comunitaria che possa modificare il quadro normativo sulla durata delle concessioni demaniali marittime, e/o qualunque altra disposizione che verrà impartita dallo Stato/Regione in materia;
- che, con detta deliberazione, nel bilanciamento dei suindicati principi, è stato disposto che il bene possa essere liberato da parte dell'attuale concessionario solo in prossimità dell'avvicendamento con il nuovo che sarà individuato mediante procedura ad evidenza pubblica;
- che, con il medesimo atto, l'Amministrazione comunale, nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione, ha riconosciuto, come protezione e promozione degli interessi collettivi ugualmente rilevanti, la garanzia di continuità dei servizi all'utenza, la conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune, quale, inoltre, preservazione dell'infrastruttura che, ove non utilizzata, vedrebbe accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione;
- che a salvaguardia e garanzia dei beni demaniali e degli interessi pubblici connessi all'uso degli stessi in esecuzione degli indirizzi espressi nella sopra citata DGC n.212/2023 sono stati emanati i provvedimenti ai sensi dell'art.10 del Regolamento di Esecuzione del C.d.N., sussistendo i presupposti ai fini dell'applicazione dell'istituto della concessione provvisoria per le citate finalità di gestione del patrimonio di demanio pubblico;
- che, pertanto, si è proceduto all'adozione di apposito titolo concessorio provvisorio, nei presupposti e nelle finalità di quanto sopra rappresentato, individuato nell'atto di concessione provvisoria previsto all'art.10 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- che il citato D.L. 131/2024 ridefinisce le modalità di affidamento delle concessioni, disciplinando, direttamente, la relativa procedura, senza rinviare a futuri decreti attuativi, stabilendo l'obbligo per l'ente concedente, di avviare la procedura sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio, e comunque entro il 30 giugno 2027, prevedendo così che il termine di durata possa essere differito per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028, quindi per casi in cui sussistano ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura;

RILEVATO

- che il sopra citato percorso amministrativo, avviato nelle sue azioni preliminari, risulta coerente con il dispositivo intervenuto con il Decreto Legge n.131 del 16.09.2024 che ha previsto il nuovo termine di validità delle concessioni esistenti, fino al 30.09.2027, per consentire la predisposizione delle procedure di affidamento, definendone inoltre le nuove regole, potendosi quindi confermare l'indirizzo dato con DGC 212/2023, nonché procedere alla relativa attuazione adottando/recependo le nuove disposizioni intervenute, nel combinato disposto delle Linee Guida comunali di cui alla D.G.C. n.212 del 29.12.2023 fino alla conclusione delle procedure di gara;
- che, con il nuovo termine del 30.09.2027 introdotto dal D.L. n.131/2024, il percorso di legge

- delle procedure competitive, oggetto dell'indirizzo di cui alla DGC n.212/2023, trova coerente ragione attuativa in un più ampio ed integrato, oggetto di applicazione, da intendersi esteso anche per gli immobili del demanio comunale destinati o da destinarsi ad usi turisticoricreativi al fine di garantire un afflusso turistico più strutturato e non solo stagionale;
- che, in continuità ed esecuzione degli indirizzi espressi nella sopra citata DGC n.212/2023, l'Amministrazione con atto proprio di Giunta del 29.11.2024, n.159, ha disposto la definizione di un Piano Quadro di Indirizzo (P.Q.I.) per l'individuazione dei beni del patrimonio pubblico sull'intero territorio comunale da destinare ad uso turistico-ricreativo, in conformità/compatibilità con i contenuti degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, in materia urbanistica e di settore, comprendendo i criteri e le modalità per la relativa attuazione in riferimento a normative e procedure ammesse da legge;
- che con il medesimo atto, l'Amministrazione ha riconosciuto la priorità delle procedure di cui sopra relativamente all'affidamento dei beni demaniali marittimi, mediante criteri volti ad individuare i concessionari che garantiscano un utilizzo di dette aree rispondente ad un "più rilevante interesse pubblico;
- che, per il fine di cui ai precedenti punti, è stato affidato apposito incarico per la redazione del Piano Quadro di Indirizzo giusta determinazione dirigenziale n.2576 del 12.12.2024;

CONSIDERATO CHE

- sussiste la concessione n.16 del rep. Anno 2008, n. 17 del registro, e successiva modifica n. 21 del rep. Anno 2012, n. 22 del registro, intestata alla Sig.ra nata a C.F. c. in qualità di legale rappresentante della Soc. VE.RA. s.r.l. P.IVA 01823761000 C.F. 07619340586, con sede in viale dei Navigatori Etruschi n.3, e successive proroghe di cui agli atti n.26 del rep. Anno 2013, n. 27 del registro, e n. 29 del rep. Anno 2021, per l'area individuata in località Campo di Mare censita al fg. 61 p.lle n.314 per complessivi mg 2.200,00;
- in data 09/05/2022 con prot. n. 23911 il medesimo richiedente ha presentato istanza ai sensi dell'art. 24 del reg. cod. nav. per modificare l'estensione della zona oggetto della concessione demaniale marittima n. 16 del rep. anno 2008 e successive proroghe con atti n. 26_2013 e n. 29_2021, in adeguamento alla delimitazione del pubblico demanio marittimo approvato con decreto n.16/2020 del Direttore Marittimo del Lazio e del Direttore dell'Agenzia del Demanio Direzione regionale Lazio, reg. n.640, serie 3 dell'Agenzia delle Entrate di Civitavecchia;
- nelle more della definizione dell'istruttoria ai fini dell'accoglimento dell'istanza del citato art.24 per le modifiche dell'area, in data 31/05/2022 con prot. n. 28434 il richiedente, stante l'urgenza di avviare la propria attività per la stagione balneare 2022, ha richiesto la consegna anticipata dell'area demaniale di cui all'istanza ex art. 38 del reg. cod. nav.;
- in data 26/08/2022 è stata autorizzata con determina dirigenziale n.1511 l'occupazione anticipata e di uso di beni del Demanio Marittimo ai sensi dell'art.38 del Cod.Nav. alla Soc. VE.RA s.r.l., per un'area di complessivi mq 1.538,20 costituiti da mq 953,00 di arenile scoperto, mq 61,00 di opere di facile rimozione e mq 524,20 di opere di difficile rimozione;
- per detto concessionario, nelle more delle procedure per l'adozione di nuovo titolo concessorio, è stato possibile procedere in esecuzione di quanto disposto con la DGC n.212/2023 per la stagione balneare 2024, ai fini della continuità del servizio e della tutela del bene demaniale come sopra richiamato, l'istituto della concessione provvisoria di cui art.10 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione per le citate finalità di gestione del patrimonio di demanio pubblico;
- in data 19.04.2024 è stata autorizzata con Determina Dirigenziale n.783 e Determina Dirigenziale di rettifica n.835 del 26/04/2024, la concessione provvisoria ai sensi dell'art.10 del del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 alla Soc. VE.RA s.r.l. valida per la stagione balneare 2024, per un'area di complessivi mq 3.736,70 costituiti da mq 2.645,57 di arenile scoperto, mq 91,13 di opere di facile rimozione e da mq 1000,00 di specchio acqueo;
- in data 28/04/2025 con prot. n. 20189 il richiedente ha presentato istanza ai sensi dell'art.

24 del reg. cod. nav. per modificare l'estensione della zona oggetto della concessione demaniale marittima n. 16 del rep. anno 2008 e successive proroghe con atti n. 26_2013 e n. 29_2021, in adeguamento alla delimitazione del pubblico demanio marittimo approvato con decreto n.16/2020 del Direttore Marittimo del Lazio e del Direttore dell'Agenzia del Demanio – Direzione regionale Lazio, reg. n.640, serie 3 dell'Agenzia delle Entrate di Civitavecchia; trasmettendo i dati dell'area oggetto del presente atto come di seguito riportati:

	Per area scoperta si	Occupazione annuale	Mq. 2.645,57
1. AREA SCOPERTA	intende l'area non occupata da manufatti	Occupazione stagionale (mesi)	Mq.
2. IMPIANTI DI FACILE	Strutture e manufatti	Occupazione annuale	Mq.
RIMOZIONE	facilmente amovibili di qualsiasi natura Strutture e manufatti non rientranti nella	Occupazione stagionale (6 mesi)	Mq. 71,77
3. IMPIANTI DI DIFFICILE		Occupazione annuale	Mq. 19,36
RIMOZIONE	descrizione di cui al punto 2 né al punto 4	Occupazione stagionale (mesi)	Mq.
4.PERTINENZE DEMANIALI MARITTIME	I manufatti rientranti in questa categoria sono tutte le opere incamerate dallo Stato		Mq. Volumetria
5. AREE E SPECCHI ACQUEI	X FACILE RIMOZIONE • DIFFICILE RIMOZIONE		Mq. 1000,00
6. Altro	•		
	MQ. 3.736,70		

VISTI E RICHIAMATI

- Il T.U.E.L. di cui D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni
- Lo statuto dell'ente
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/01/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2025, esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 0602/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario per il periodo 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 20.03.2025 di approvazione del PIAO 2025/2027

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

ATTESA

La competenza a provvedere nel merito, in virtù del decreto sindacale n. 7 del 10/08/2023 di conferimento di incarico della 4^ area Assetto uso e Sviluppo del territorio alla Dirigente Ing. Manuela Lasio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, di:

1.	. Concedere , ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del <u>Codice della</u>
	Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, intestata alla Sig.ra
	nata a C.F. , in qualità di legale rappresentante
	della Soc. VE.RA. s.r.l. P.IVA 01823761000 C.F. 07619340586, con sede in viale dei Navigatori
	Etruschi n. 3, l'occupazione del tratto di demanio sito in località Campo di Mare - Viale Lungomare
	dei Navigatori n. 3 ed individuato catastalmente al foglio 61 p.lle 27/p e 314/p, per complessivi
	mq 3.736,70 (costituiti da mq 2.645,57 di arenile scoperto, di mq di specchio acqueo 1.000,00,
	di mq di impianti di facile rimozione 71,77 e mq di impianti di difficile rimozione 19,36), in coerenza
	con la localizzazione individuata nel P.U.A. vigente giusta D.C.C. n. 7 del 14/04/2022, al fine di
	consentire lo svolgimento dell'attività istituzionale correlate con la balneazione sino
	all'espletamento delle procedure di gara;

- 2. Di stabilire che la presente concessione è efficace fino all'espletamento delle procedure di gara, nei termini consentiti da legge, nel caso intervengano disposizioni procedurali o legislative nel corso di svolgimento delle procedure di nuovo affidamento che ne prolunghino i termini;
- 3. **Di Rilasciare** la presente concessione di occupazione e di uso alle seguenti prescrizioni:
 - a. l'occupazione non superi la durata della stagione balneare sopra indicata;
 - b. redazione del modello D3, da trasmettere successivamente, coincidente con l'elaborato planimetrico geo-referenziato a firma del tecnico con prot. n. 20189 del 28/04/2025 ed allegato come parte integrante della presente determinazione;
 - c. l'occupazione non superi quanto indicato nel già menzionato elaborato planimetrico coerente con le dotazioni dichiarate ed autorizzate per i dovuti aspetti normativi di pertinenza, come di seguito riportate:
 - i. Area complessiva scoperta mg 3.736,70;
 - ii. Area scoperta mg 2.645,57
 - iii. opere di facile rimozione mg 71,77
 - iv. opere di difficile rimozione mg 19,36
 - v. Pertinenze demaniali marittime /
 - vi. Aree e specchi acquei mg 1.000,00

	A 1.	,
VII	Altro	/
v	, ,,,,,	,

- d. il presente atto concessorio ha valore solo per quanto riguarda gli interessi dell'Ufficio Demanio Marittimo e non esime la Sig.ra presentante della Soc. VE.RA. s.r.l. dal munirsi di tutte le altre concessioni, autorizzazioni e/o nulla osta eventualmente occorrenti sia dell'Ufficio Urbanistico di questo Comune o di altre Amministrazioni/Enti dello Stato nonché all'osservanza di ogni onere ed obbligo ad essi connessi e conseguenti;
- e. il concessionario è tenuto al rispetto di norme, regolamenti e disposizioni impartite anche al momento da parte degli Organi di Polizia Amministrativa e Marittima, nonché alla normativa in materia di sicurezza assumendone ogni responsabilità civile e/o penale in ordine ad eventuali danni arrecati agli immobili e alle strutture di proprietà di Enti e/o privati con obbligo di risarcimento dei danni;
- f. il Comune di Cerveteri e l'Amministrazione statale non si assumono alcun onere né alcuna responsabilità in caso di danneggiamenti o di distruzione totale o parziale delle attrezzature e manufatti assentiti sul pubblico demanio marittimo, per effetto di mareggiate sia pure eccezionali o per qualsiasi altra causa naturale o accidentale, restando il concessionario tenuto a prendere le misure atte ad assicurare la pubblica;
- 4. **Dare atto** che la presente autorizzazione riveste carattere precario, fatti salvi i diritti di terzi; e che la stessa può essere revocata o sospesa sia nei casi di abuso, che in presenza di interesse pubblico, e comunque decade al termine dell'espletamento delle procedure di gara;
- 5. **Dare atto** che la rinuncia della concessione non dà diritto alla restituzione del canone concessorio, che verrà quantificato come per legge;
- 6. **Di impegnare** il concessionario a trasmettere l'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto a titolo di canone erariale determinato e versato nei termini di legge;
- 7 . **Di impegnare** il concessionario a trasmettere entro 10 giorni dall'adozione del presente atto la fidejussione pari al doppio del canone minimo ovvero pari a € 6.409,06, pena l'inefficacia del titolo concessorio;
- 8. **Dare atto** che la presente Determinazione Dirigenziale:
 - è esecutiva in quanto non comporta implicazione in ordine contabile e di conseguenza per la relativa esecutività non è necessario il visto di regolarità contabile;
 - non è soggetta alla pubblicazione sul sito internet comunale di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013,
 n. 33;
 - verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
 - è soggetta, secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento, a controllo successivo da parte della struttura di audit interno nel mese successivo a quello di formazione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, c. 2, del TUEL e dal Regolamento comunale del sistema dei controlli interni.

Lì, 10-06-2025

IL DIRIGENTE ING. MANUELA LASIO